

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 30-1163

**Fondo Nazionale Integrativo per i comuni montani. Indirizzi per l'attuazione dell'art. 1, commi 319-321 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilita' 2013) e s.m.i.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'art. 1, commi 319-321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni classificati interamente montani per finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario ed in particolare:

- il comma 319 istituisce il predetto Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
- il comma 320 stabilisce che, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda all'individuazione dei progetti di cui al comma 321, con Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale – ora Ministro degli Affari regionali e autonomie – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
- il comma 321 prevede che, nel limite delle disponibilità finanziarie del Fondo, il finanziamento in favore dei comuni montani debba riguardare principalmente progetti di sviluppo socio – economico, anche pluriennali, a carattere straordinario;

con l'art.1, comma 352, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) la consistenza del Fondo è stata rideterminata, a decorrere dall'anno 2014, da 6 milioni a 5 milioni di euro;

con legge 15 ottobre 2013 n. 119, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (interventi a favore della montagna), all'art. 11bis si è stabilito che le risorse accantonate per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, c. 319, della L.228/2012, pari ad 1 milione di euro, sono destinate a progettazioni preliminari di interventi pilota per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative;

tali risorse dell'annualità 2013 saranno assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCHEM, che indicano i comuni con maggior rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio, cui destinare i finanziamenti per le progettazioni preliminari;

per dare attuazione al citato art.11bis della L. 119/2013, il Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 19 dicembre 2013, di cui al comunicato pubblicato sulla G.U. n.297 del 23.12.2014, individua i criteri a cui l'A.N.C.I. e l'U.N.C.E.M. devono attenersi per l'indicazione dei comuni beneficiari e stabilisce nell'importo di 10.000 euro il finanziamento da destinare a ciascun progetto preliminare, stimando di finanziare 100 progetti con le caratteristiche sopraindicate;

alla data del presente provvedimento non sono stati peraltro definiti gli interventi pilota, relativi all'annualità 2013, come risulta dal sito [www.affariregionali.it](http://www.affariregionali.it) (sezione “attività affari regionali”, sottosezione “fondo integrativo per i comuni montani”).

Considerato che:

per l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'annualità 2014 e successive, con Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014 sono state individuate le procedure per la determinazione dei criteri di valutazione e per la formulazione del decreto di riparto dei fondi, prevedendo in particolare:

- la necessaria intesa in Conferenza Unificata in merito alla griglia dei criteri di valutazione dei progetti e dei tetti di spesa da utilizzare per la formulazione delle graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento;
- nei Comuni classificati interamente montani, secondo l'elenco dei Comuni redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), i soggetti legittimati a presentare istanza alle Regioni territorialmente competenti entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento;
- che le istanze devono essere presentate a pena di esclusione in formato elettronico, complete dei progetti preliminari e degli allegati richiesti dalla normativa vigente, approvati con deliberazione della Giunta comunale e comprensivi delle schede che saranno allegate al bando di finanziamento che sarà pubblicato sul sito <http://www.affariregionali.it>, e utilizzate dalle Regioni per svolgere l'istruttoria in modo uniforme;
- che le Regioni trasmettono, entro il 1° settembre di ciascun anno, al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria dei progetti ammissibili, ai fini dell'adozione da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 1° novembre, di uno schema di decreto, recante i progetti ammissibili, per la successiva intesa in Conferenza Unificata, tenendo conto delle risorse disponibili e in modo da finanziare almeno un progetto per ambito regionale, schema da inviare altresì alle Commissioni parlamentari competenti entro il 1° dicembre;
- entro il 30 marzo dell'anno successivo viene adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, che individua i progetti ammessi a finanziamento per la relativa annualità.

Preso atto dell'Intesa Rep. n. 155/CU espressa dalla Conferenza Unificata il 18 dicembre 2014 sulla proposta di criteri di valutazione dei progetti e dei tetti di spesa da utilizzare per la formulazione delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili al finanziamento.

Rilevato che la citata Intesa stabilisce che:

- il Fondo è suddiviso in due quote distinte, una destinata a finanziare interventi a carattere pluriennale e l'altra a carattere annuale, prevedendo prioritariamente il finanziamento di un intervento pluriennale per ogni ambito regionale, di importo annuale pari ad euro 100.000,00 per complessivi 300.000,00 euro nel triennio, e quantificando nell'importo massimo di 25.000,00 euro gli interventi di carattere annuale;
- gli ambiti di intervento, come individuati dall'art.1, c. 320 della l. n.228/2012, sono raggruppati in tre tipologie distinte (AM Gruppo Ambiente - S Gruppo Servizi – T Gruppo Turismo), e che ad ogni gruppo sono riservate in via indicativa rispettivamente: AM - Ambiente il 40% delle risorse, S – Servizi il 30% e T – Turismo il 30%;
- è demandato alle Regioni il compito di indicare ai rispettivi Comuni, potenzialmente beneficiari, i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento e le altre prescrizioni utili, nonché di svolgere l'attività di valutazione istruttoria degli interventi che verranno proposti, al fine di redigere apposita graduatoria da trasmettere successivamente al Ministero.

Preso atto che alla data del presente provvedimento non è stato pubblicato il bando di finanziamento sul sito ufficiale <http://www.affariregionali.it>, come indicato dal Decreto ministeriale del 16 gennaio

2014, che dovrà definire le schede e le altre prescrizioni utili alla presentazione delle istanze da parte dei comuni interessati.

Dato quindi atto che si è in attesa dell'approvazione, a livello nazionale, del bando per il finanziamento, delle schede allegate allo stesso ed, infine, della suddivisione in classi di svantaggio dei comuni montani da parte dell'ISTAT e che, pertanto, è auspicabile una proroga dei termini previsti dalla normativa richiamata in premessa.

Evidenziato inoltre che, in base all'Intesa Rep. n. 155/CU espressa dalla Conferenza Unificata, la suddivisione in classi di svantaggio dei comuni montani da parte dell'ISTAT sarà lo strumento che consentirà agli enti beneficiari di valutare "ex ante" l'opportunità di partecipare al bando mentre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la metodologia individuata consentirà di esaminare un numero di domande proporzionato agli interventi ammissibili, in relazione alle risorse assegnate dal riparto in base alla citata nuova elaborazione dell'ISTAT.

Alla luce di quanto esposto, per la valutazione delle istanze di finanziamento di competenza della Regione Piemonte, si ritiene verificare se sia opportuno costituire un apposito Comitato tecnico interdirezionale, in relazione ai citati ambiti di intervento, con il compito di esaminare le domande e predisporre la graduatoria per il successivo inoltro al Ministero per gli Affari regionali.

Considerato inoltre che viene demandato alle Regioni il compito di provvedere al monitoraggio degli interventi ed alla revoca dei finanziamenti, nel caso di mancata attuazione delle opere entro i termini previsti o in caso di realizzazione non rispondente a quanto approvato dal Decreto ministeriale di ammissione a finanziamento.

Ritenuto di individuare nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e logistica, la struttura competente per materia cui viene demandata, per quanto di competenza della Regione Piemonte, l'attuazione dell'iniziativa nazionale e il successivo monitoraggio e controllo, compresa la verifica circa l'opportunità della Costituzione del predetto Comitato tecnico interdirezionale.

Dato atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1) di prendere atto dell'Intesa Rep. n. 155/CU della Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014, che ha definito la griglia per i criteri di valutazione dei progetti e dei tetti di spesa da utilizzare per la formulazione delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili, nonché la relativa metodologia procedimentale, per il successivo finanziamento con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, di progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario, a favore di comuni classificati interamente montani, finanziati dal Fondo nazionale integrativo istituito ai sensi dell'art. 1, commi 319-321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

2) di dare atto che il Fondo è suddiviso in due quote distinte, una destinata a finanziare interventi a carattere pluriennale e l'altra a carattere annuale, prevedendo prioritariamente il finanziamento di un intervento pluriennale per ogni ambito regionale, di importo annuale pari ad euro 100.000,00 per complessivi 300.000,00 euro nel triennio, e quantificando nell'importo massimo di 25.000,00 euro gli interventi di carattere annuale;

3) di dare atto che, in base all'Intesa Rep. n. 155/CU, la suddivisione in classi di svantaggio dei comuni montani da parte dell'ISTAT è lo strumento che consentirà agli enti beneficiari di valutare "ex ante" l'opportunità di partecipare al bando mentre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la metodologia individuata consentirà alle Regioni di esaminare un numero di domande proporzionato al riparto delle risorse in base alla nuova elaborazione dell'ISTAT per i comuni interamente montani;

4) di individuare nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e logistica, la struttura competente per materia cui viene demandata, per quanto di competenza della Regione Piemonte, l'attuazione dell'iniziativa nazionale e il successivo monitoraggio e controllo, compresa la verifica circa l'opportunità della Costituzione di un Comitato tecnico interdirezionale per la valutazione delle domande, composto in relazione agli ambiti degli interventi finanziabili, definiti dall'Intesa Rep. n. 155/CU: AM Gruppo Ambiente – S Gruppo Servizi – T Gruppo Turismo;

5) di dare altresì atto che, ai sensi del Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, il bando nazionale del finanziamento, le schede da allegare alle istanze e le classi di svantaggio ordinate nelle quali sono suddivisi da parte dell'ISTAT i comuni montani, devono essere pubblicati sul sito ufficiale: <http://www.affariregionali.it> (sezione "attività affari regionali", sottosezione "fondo integrativo per i comuni montani").

6) di dare infine atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)